

# **CONTRATTO PER FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA LOTTO ....**

TRA

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A., con sede legale in Velletri (RM), via Troncavia n. 6,  
con Cod. Fisc. e P. I.V.A.: 11211231003, in persona del suo Amministratore Delegato Sig. Mauro  
Midei

E

La ditta ..., con sede legale in ... , cod. Fisc. E P. I.V.A.: ..., in ....

Premesso che

- che la Ditta .... è risultata aggiudicataria di un procedura di gara indetta dalla VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA per la fornitura di n. ...
- che la Ditta .... dichiara che quanto risulta dal presente Contratto , dal Bando, dal Capitolato di gara e suoi allegati ( che costituiscono parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati), definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

**Ciò premesso e ritenuta la premessa parte integrante della presente scrittura privata le parti stipulano quanto segue**

## **Art. 1**

### **Oggetto del contratto**

Il presente contratto sottoscritto dalla Società Volsca Ambiente e Servizi SpA e la Ditta ..., ha per oggetto la fornitura di: n. ...., per la raccolta differenziata dell'.... con le caratteristiche indicate nel capitolato e nell'offerta tecnica della ....., parte integrante del presente contratto.

Le quantità sopra indicate sono state stimate sulla base delle necessità storiche potranno subire variazioni, in più o in meno, nel corso del periodo di validità del contratto, senza che la ....abbia nulla a pretendere da Volsca oltre il detto corrispettivo unitario.

La Volsca sarà vincolata solo a seguito dell'emissione di ogni singolo ordine di acquisto.

Fatta la valutazione dei rischi inerenti le possibili interferenze tra personale della Volsca e personale della ....., non si ravvisano interferenze e rischi e non si individuano di conseguenza costi per la loro eliminazione. Pertanto non si ritiene di procedere alla redazione di uno specifico D.U.V.R.I.

## **Art. 2**

### **Importo della fornitura**

L'importo unitario offerto è pari a € .... oltre iva, per un importo totale di € ..... oltre iva. Il pagamento della fornitura sarà effettuato nella misura del 10 % alla consegna ,la parte restante 12 rate mensili a partire dal mese successivo alla prima consegna, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di legge e subordinatamente alla accettazione della fornitura.

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal suddetto articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

## **Art. 3**

### **Condizioni di fornitura**

La prima consegna avverrà a 15 giorni dall'ordine, le restanti tranche saranno consegnate rispettando i calendari inviati dalla stazione appaltante.

Le consegne dovranno essere effettuate con mezzi dotate di sponda idraulica.

Le confezioni saranno composte da ( \* confezionamenti previsti nel capitolato in base al lotto di riferimento), sistemate su pallets, assicurati con materiale plastico resistente alle intemperie atto a garantire la non dispersione durante il trasporto e la movimentazione.

Su ogni scatola sarà indicato il numero delle buste e delle mazzette.

Su ogni pallet dovrà essere apposta un'etichetta sulla quale dovrà essere indicato:

- il numero dei sacchetti.

La fornitura dovrà risultare esente da ogni inconveniente ed assicurare sempre la perfetta conformità alle garanzie di funzionalità per cui i sacchetti sono utilizzati.

La garanzia di cui sopra è da considerare estesa ad un periodo di un anno.

Il fornitore è pertanto obbligato entro tale periodo ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le imperfezioni o le difformità riscontrate all'atto della consegna ovvero all'atto dell'utilizzo degli utenti finali e a sostituire le partite in cui si siano riscontrati prodotti non conformi o non idonei.

In caso di attivazione della procedura di verifica delle difformità, la Volsca Ambiente e Servizi SpA, previa valutazione in contraddittorio, invita il fornitore a rimuovere le cause che hanno originato gli addebiti, entro un congruo termine concesso allo stesso. In caso di ulteriore e persistente inadempienza della ditta fornitrice si applica quanto indicato nei successivi articoli .

#### **Art. 4**

#### **Penali e risoluzione**

Nel caso di ritardi nell'esecuzione della prima consegna non giustificati da cause di forza maggiore, verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo una penale pari ad € 30 rispetto ai 15 giorni previsti .

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle consegne successive al primo ordine, a seguito delle richieste della VOLSCA, verrà applicata penale pari a € 30 per ogni giorno solare di ritardo.

**In caso di difformità delle consegne rispetto a quantità, destinazione, tipologia dei sacchi e confezionamento pedane e cartoni indicati dalla stazione appaltante, verrà disposta penale pari a € 30 per ogni consegna non conforme. In questo caso specifico la stazione appaltante si riserva di non accettare la fornitura, a suo insindacabile giudizio, senza nulla eccepire.**

Per la fornitura in oggetto, per ogni singolo lotto, si applicano le seguenti penali:

- a) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o parte della fornitura o difformità della consegna rispetto ai calendari, verrà applicata la penale di € 30;
- b) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati alla consegna, verrà applicata una penale del 2% dell'importo contrattuale per ogni lotto .

Qualora l'ammontare delle penali, combinate ai sensi dei precedenti punti a) e b), raggiunga complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore altresì incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivati, a norma dell'art. 1456 del C.C, nei casi sottoelencati:

- per negligenze regolarmente accertate e notificate;
- per scioglimento, fallimento di liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo e qualsiasi altra situazione equivalente dell'Appaltatore;
- Cessione del contratto a terzi, sub appalto delle opere;
- inadempienza dell'appaltatore agli ordini impartiti dal Responsabile del Servizio della Volsca Ambiente e Servizi SpA in merito alla esecuzione dei servizi conformemente al contratto.
- Violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne la Volsca Ambiente e Servizi SpA da qualsivoglia azione o pretesa.
- Impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte della Società Volsca Ambiente e Servizi.
- il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio;
- nel caso in cui l'Appaltatore si renda colpevole di frode;
- il reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva.

Nei casi sopra indicati la Volsca Ambiente e Servizi SpA potrà risolvere il contratto, mentre resta integro il diritto di rivalersi sull'appaltatore per i danni subiti per colpa dello stesso.

Oltre i casi di risoluzione previsti nel presente atto, trovano applicazione le previsioni contenute all'art.108 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (Decreto correttivo).

La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare:

1. di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001;
2. che, al proprio interno, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2001 non risulta sia stato commesso alcuno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001, né sussistono fatti o eventi di qualsiasi tipo che potrebbero dar luogo al rischio di commissione di tali reati.

La ditta aggiudicataria si obbliga a non porre in essere – e a far sì, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere – atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi previsti dai precedenti punti 1 e 2, Vol-sca Ambiente e Servizi SpA:

- avrà diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l'esecuzione del contratto, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento in questione;

ovvero, in alternativa,

- avrà facoltà di risolvere il presente contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ovvero potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento ed anche in corso di esecuzione, senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inadempimento in questione.

Si applica quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (Decreto correttivo).

## **Art. 5 Cessione del Contratto**

La ditta a pena di nullità del contratto, in nessun caso potrà cedere, sia parzialmente che totalmente, il contratto a terzi.

**Art. 6**

**Trattamento dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 s.m.i., i dati forniti dalla Ditta ... sono trattati dalla VOLSCA esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Titolare dei dati è la Volsca Ambiente e Servizi SpA.

**Art. 7**

**Foro competente**

Qualora sorgessero delle contestazioni, il Foro competente è quello di Velletri.

Letto, accettato, sottoscritto

Velletri .....